

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-424 del 25/01/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ORTICOLE E LABORATORIO TRASFORMAZIONE DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI" SVOLTA IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), VIA BOSCHI SNC - DITTA "AGRIBOSCHI SOCIETA' AGRICOLA".
Proposta	n. PDET-AMB-2024-444 del 24/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONI MISTE DI CEREALI E ORTICOLE E LABORATORIO TRASFORMAZIONE DIRETTA PRODOTTI AGRICOLI" SVOLTA IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), VIA BOSCHI SNC - DITTA "AGRIBOSCHI SOCIETA' AGRICOLA".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota del Suap del Comune di San Pietro in Cerro prot. n. 3078 del 23/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 179896 in pari data, è stata presentata dalla Ditta "AGRIBOSCHI SOCIETA' AGRICOLA", con sede legale a Monticelli d'Ongina (PC), Via Colombarone n. 2 (P.Iva 01836210334), l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "coltivazioni miste di cereali ed orticole e laboratorio trasformazione diretta prodotti agricoli" presso lo stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Via Boschi snc, per il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Inglesa Boschi";

Considerato che:

- con nota prot. n. 196416 del 20/11/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

- con nota assunta al prot. Arpae n. 203065 del 29/11/2023, è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 12/01/2024 Sinadoc 37108/2023) risulta che:

- la Ditta svolge attività di coltivazione di cereali (frumento e mais) e ortaggi (pomodoro e asparagi) e presso l'insediamento viene svolta attività di "laboratorio di trasformazione diretta dei prodotti agricoli";
- dall'insediamento origina uno scarico (S1), costituito dall'unione di:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dai lavabi dei laboratori, trattate da un sistema (dimensionato per 5 A.E.) costituito da un degrassatore (ROTOTEC mod. NDD 250), una fossa Imhoff (ROTOTEC mod. NIME1500), un filtro percolatore anaerobico (ROTOTEC NANE4600) e una Fossa settica (ROTOTEC mod. NSE700);
 - acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dal processo di lavorazione e dal lavaggio di attrezzature, trattate da un dissabbiatore (ROTOTEC mod. NDS1000). I reflui in uscita dal dissabbiatore confluiscono, unitamente alle acque reflue domestiche, prima nella fossa Imhoff, poi nel filtro percolatore anaerobico ed infine nella fossa settica;
- lo scarico S1, classificabile come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapita nel corpo idrico superficiale Canale Consortile di Bonifica "Inglese Boschi";
 - relativamente all'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, la Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 101 c. 7 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 1053/2003;
 - il pozzetto di prelievo fiscale è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento, come individuato nella "Planimetria impianti – Tav. 02 – Ottobre 2023" allegata all'istanza di AUA;

Atteso che:

- con nota prot. n. 213629 del 15/12/2023 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE-Distretto di Fiorenzuola d'Arda per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Inglese Boschi";
- il Servizio Territoriale di ARPAE, con nota del 28/12/2023 prot. n. 220203, ha espresso parere favorevole relativamente allo scarico S1 di cui trattasi, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 212693 del 14/12/2023 è stato richiesto al Consorzio di Bonifica il parere per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Inglese Boschi";
- con nota prot. n. 15003 del 20/12/2023, assunta al prot. Arpaee n. 216871 del 21/12/2023, il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Inglese Boschi", con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "AGRIBOSCHI SOCIETA' AGRICOLA", con sede legale a Monticelli d'Ongina (PC), Via Colombarone n. 2 (P.Iva 01836210334), per l'attività di "coltivazioni miste di cereali e orticole e laboratorio trasformazione diretta prodotti agricoli" presso lo stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Via Boschi snc, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale Canale Consortile "Inglese Boschi";

2. di impartire, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Inglese Boschi", le seguenti **prescrizioni**:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo; nei piazzali non dovrà essere svolta alcuna attività che possa dare luogo ad inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sugli stessi;
- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore, della Fossa Imhoff e del filtro percolatore devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

- c) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e, almeno una volta all'anno, dovrà essere previsto il controlavaggio del filtro percolatore anaerobico. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- e) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di San Pietro in Cerro e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di San Pietro in Cerro e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

4. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di San Pietro in Cerro per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di San Pietro in Cerro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.